

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Repubblica francese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 217 del 21.7.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commissione europea

(Causa C-408/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Intese — Mercati delle cerniere lampo e degli altri sistemi di chiusura nonché delle macchine da posa — Responsabilità successive — Massimale dell'ammenda previsto dalla legge — Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 — Nozione di «impresa» — Responsabilità personale — Principio di proporzionalità — Moltiplicatore di dissuasione)

(2014/C 395/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH (rappresentanti: D. Arts, W. Devroe, E. Winter e F. Miotto, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e R. Sauer, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea YKK e a./Commissione (EU:T:2012:322) è annullata per quanto concerne l'applicazione, ai fini della determinazione dell'importo massimo dell'ammenda, nell'ambito della cooperazione all'interno dei circoli di Basilea-Wuppertal e di Amsterdam nel mercato delle chiusure in metallo e plastica e delle macchine da posa, di un massimale del 10 % calcolato sulla base del fatturato del gruppo YKK nell'anno precedente all'adozione della decisione C(2007) 4257 definitivo della Commissione, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo [81 CE] (caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura), per quanto riguarda il periodo dell'infrazione per la quale la YKK Stocko Fasteners GmbH è stata ritenuta l'unica responsabile.
- 2) Per il resto, l'impugnazione è respinta.
- 3) L'articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione C(2007) 4257 definitivo è annullato per quanto riguarda il calcolo dell'ammenda di cui la YKK Stocko Fasteners GmbH è stata ritenuta l'unica responsabile nell'ambito della cooperazione all'interno dei circoli di Basilea-Wuppertal e di Amsterdam.
- 4) L'ammenda inflitta alla YKK Stocko Fasteners GmbH per l'infrazione di cui essa è esclusivamente responsabile, nell'ambito della cooperazione all'interno dei circoli di Basilea-Wuppertal e di Amsterdam, è fissata in EUR 2 792 800.
- 5) La YKK Corporation, la YKK Holding Europe BV e la YKK Stocko Fasteners GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della Commissione europea attinenti sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.
- 6) La Commissione europea è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 343 del 10.11.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Schiebel Aircraft GmbH/Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

(Causa C-474/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei lavoratori — Non discriminazione — Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE — Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro — Normativa di uno Stato membro che prevede che i rappresentanti legali di una società che esercita in detto Stato nel commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico debbano possedere la cittadinanza di detto Stato membro)

(2014/C 395/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Schiebel Aircraft GmbH

Convenuto: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Dispositivo

Gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che impone alle società che intendono esercitare attività nell'ambito del commercio di armi e munizioni militari e in quello della mediazione nell'acquisto e nella vendita di queste ultime il requisito che i membri dei loro organi di rappresentanza legale o il loro socio direttore commerciale con poteri di rappresentanza abbiano la cittadinanza di tale Stato membro. Spetta ciò nondimeno al giudice del rinvio verificare se lo Stato membro che intende avvalersi dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE al fine di giustificare siffatta normativa possa dimostrare che è necessario ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 — Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA/Corsica Ferries France SAS, Commissione europea, Repubblica francese (C-533/12 P), Repubblica francese/Corsica Ferries France SAS, Commissione europea, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (C-536/12 P)

(Cause riunite C-533/12 P e C-536/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuto alla ristrutturazione — Margine di discrezionalità della Commissione europea — Portata del controllo giurisdizionale del Tribunale dell'Unione europea — Criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato — Necessità di un'analisi settoriale e geografica — Prassi sufficientemente consolidata — Razionalità economica a lungo termine — Versamento di indennità complementari di licenziamento)

(2014/C 395/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

(Causa C-533/12 P)

Ricorrente: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (rappresentanti: A. Winckler e F.-C. Laprèvote, avvocati)